

Codice A1904A

D.D. 14 agosto 2015, n. 563

Procedura di appalto pre-commerciale ex art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 163/2006 per la realizzazione di attività prototipali per la diffusione di reti "intelligenti" di infrastrutture di ricarica. Approvazione dello schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale tra la Regione Piemonte e Moroni & Partners Unipersonale S.r.l.

Con determinazione n. 255 del 25 novembre 2013 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile è stata approvata l'indizione di una procedura aperta di gara (appalto pre-commerciale) articolata in tre Fasi, ciascuna delle quali con aggiudicazione plurima, per l'acquisizione di servizi di Ricerca e Sviluppo di cui all'articolo 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 s.m.i. al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie avanzate in fase precompetitiva rispondenti ad un fabbisogno pubblico e contestualmente sono stati assunti gli impegni di spesa per un totale di € 1.500.000,00 come di seguito precisato:

- € 593.550,00 sul cap. 260582/13 (I. 2582/2013 - fondi FESR);
- € 697.350,00 sul cap. 260162/13 (I. 2583/2013 - fondi statali);
- € 209.100,00 sul cap. 260372/13 (I. 2584/2013 - fondi regionali);

specificamente l'appalto, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR FESR 2007-2013), Asse II "*Sostenibilità ed efficienza energetica*", è diretto alla realizzazione di attività prototipali finalizzate a dimostrare su piccola scala come le reti intelligenti (Smart Grids) di infrastrutture di ricarica interoperabili possano favorire la diffusione della mobilità elettrica;

con la suddetta determinazione 255/2013 sono stati approvati:

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente la descrizione illustrativa del servizio nonché la descrizione tecnica della prestazione richiesta;
- lo schema di Contratto di Sviluppo Sperimentale, che sarà stipulato tra Committente e aggiudicatario della FASE III e che ha ad oggetto lo sviluppo del prototipo o della serie sperimentale, nonché lo svolgimento di una fase di sperimentazione e test dello/a stesso/a volta a pervenire ad una soluzione rispondente al fabbisogno;
- lo schema di Contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI), che sarà stipulato tra Committente e aggiudicatario della FASE III e che disciplina la proprietà dei risultati e dei benefici risultanti dall'attività di ricerca e sviluppo;

con determinazione n. 874 del 20 dicembre 2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, sono stati approvati il bando e il "Disciplinare di gara", contenente i criteri e le modalità della procedura per la scelta dei fornitori del servizio di Ricerca e Sviluppo;

con le determinazioni n. 172 del 26 giugno 2014 e n. 191 del 15 luglio 2014 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile si è proceduto alla conclusione della Fase I e all'attivazione della Fase II della procedura, attraverso l'approvazione delle lettere d'invito da inviare ai soggetti ammessi, come previsto dall'articolo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

a seguito dello svolgimento della Fase II, con determinazione dirigenziale n. 432 del 6 luglio 2015 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, sono stati approvati i verbali relativi allo svolgimento della gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in via di urgenza dell'appalto pre-commerciale e al contestuale affidamento del servizio di Ricerca e Sviluppo a Moroni & Partners Verifiche S.r.l. Unipersonale corrente in via del Commercio 14/A Camerano (AN) per l'importo pari ad € 496.000,00 oltre IVA, disponendo l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del d.lgs. 163/2006.

Dato atto che, a seguito dell'incontro svoltosi ai sensi dell'articolo 8.3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, in data 10 luglio 2015, con i rappresentanti della società Moroni & Partners Verifiche presso gli uffici del Settore, sono stati concordati:

- la rimodulazione dei termini per l'esecuzione del servizio, in considerazione della necessità di rispettare le tempistiche di spesa dettate dal POR FESR 2007 – 2013;
- elementi migliorativi attinenti a specifiche funzionali e prestazionali, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante;
- il sito per la sperimentazione.

Ravvisata la conseguente necessità di modificare lo schema di contratto originariamente approvato con la citata determinazione dirigenziale 255/2013 al fine di recepire le modifiche concordate; considerato che, ai sensi degli articoli 8.3 e 9.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il prototipo sarà validato da parte di un'apposita Commissione di Validazione; considerato che l'articolo 9.1 del suddetto Capitolato prevede altresì la costituzione di un Comitato Paritetico cui parteciperanno uno o più rappresentanti del soggetto Committente e uno o più rappresentanti del soggetto appaltatore per la valutazione congiunta di eventuali varianti; vista la nota trasmessa tramite PEC, in data 5 agosto 2015, con la quale la società Moroni & Partners Verifiche S.r.l. Unipersonale ha individuato l'Ing. Mauro Moroni e l'Ing. Remo Fagnani quali componenti del suddetto Comitato; considerato che per il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile sono individuati l'Arch. Edoardo Trossero e l'ing. Stefano Fava, rispettivamente funzionario e collaboratore del Settore medesimo;

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";
 visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.*";
 vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.*";
 vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014, d.lgs. n. 33/2013 "*Amministrazione Trasparente*" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
 vista la d.d. n. 255/DB2104 del 25 novembre 2013 "*Indizione di un appalto di servizi di Ricerca e Sviluppo di cui all'art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006*";
 visto il Patto di Integrità degli Appalti Pubblici regionali allegato alla circolare prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014, in attuazione della misura 8.1.11 del Piano di Prevenzione della Corruzione;
 visto il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte di cui alla d.g.r. n. 1-1717 del 13 luglio 2015;
 vista la d.d. n. 387/A19000 del 17 giugno 2015 con la quale è stato designato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto;
 vista la nota della società Moroni & Partners Verifiche S.r.l. Unipersonale in data 5 agosto 2015;
 per le considerazioni in premessa riportate;

determina

- di approvare lo schema di contratto di sviluppo sperimentale tra la Regione Piemonte e Moroni & Partners Verifiche S.r.l. Unipersonale corrente in via del Commercio 14/A Camerano (AN), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), come modificato rispetto allo schema approvato con la determinazione dirigenziale n. 255 del 25

novembre 2013, avente ad oggetto lo sviluppo sperimentale di elementi prototipali finalizzati all'innovazione delle reti intelligenti;

- di approvare il Verbale di chiusura della Fase II a seguito dell'incontro svoltosi in data 10 luglio 2015 con i rappresentanti della società Moroni & Partners Verifiche Unipersonale S.r.l. allegato al sopraccitato schema di contratto (Allegato A);
- di dare atto che il "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali" è allegato allo schema di contratto (Allegato B);
- di dare atto che il medesimo schema di contratto all'articolo 26 richiama il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale della Regione Piemonte pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Atti generali;
- di delegare l'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in staff del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e Responsabile Unico del Procedimento, alla sottoscrizione del contratto;
- di nominare i seguenti componenti della Commissione di Validazione prevista dagli articoli 8.3 e 9.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
 - Dott.ssa Silvia RIVA – Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – Presidente;
 - Dott.ssa Annamaria CLINCO – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – Componente;
 - Ing. Stefano FAVA – Collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – Componente;
 - Arch. Edoardo TROSSERO – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – Componente;
- di nominare i seguenti rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato Paritetico di cui all'articolo 9.1 del suddetto Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
 - Ing. Stefano FAVA – Collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;
 - Arch. Edoardo TROSSERO – Funzionario del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.
- di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dagli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 255/DB2104 del 25 novembre 2013, a valere sui cap. 260582/2013 (I. 2582/2013 – fondi FESR), cap. 260162/2013 (I. 2583/2013 – fondi statali) e cap. 260372/2013 (I. 2584/2013 – fondi regionali), nell'ambito dell'Asse II "*Sostenibilità ed efficienza energetica*" del POR FESR 2007/2013;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, il contratto è stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti nell'ambito della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

Il Dirigente
Silvia Riva

Allegato

SCHEMA DI CONTRATTO

DI SVILUPPO SPERIMENTALE DI ELEMENTI PROTOTIPALI FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE DELLE RETI INTELLIGENTI (SMART GRIDS) NELL'AMBITO DI UN APPALTO PRE-COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART.19, COMMA 1, LETT. F), DEL D.LGS. N. 163/2006.

Importo: € 496.000,00 più IVA.

CIG: 554497956C

CUP: J18C12000180007

TRA:

la REGIONE PIEMONTE rappresentata, ai sensi degli articoli 17 e 18 dalla legge regionale 23/2008 e della determinazione dirigenziale n. del , dall'Ing. Orazio GHIGO, nato a Torino il 9 giugno 1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte a Torino, piazza Castello n. 165,

E

la Società MORONI & PARTNERS VERIFICHE SRL UNIPERSONALE (P.I. 02525190423) con sede in CAMERANO (AN), Via del Commercio n. 14/A, rappresentata da Mauro MORONI, nato a Ancona, il 17/07/1976, in qualità di legale rappresentante, il quale interviene nel presente contratto in proprio, di seguito denominata "Fornitore",

PREMESSO CHE

- a) La Regione Piemonte ha verificato la non reperibilità sul mercato di soluzioni idonee a soddisfare il fabbisogno pubblico di innovazione;
- b) con DGR n. 19-4076 del 2 luglio 2012 la Regione Piemonte ha approvato l'Atto di indirizzo per la predisposizione della proposta di nuova pianificazione energetica regionale;

- c) con DGR n. 5-4929 del 19 novembre 2012 la Regione Piemonte ha approvato il Piano d'Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell'Atto di indirizzo per la pianificazione energetica regionale di cui alla lettera b);
- d) con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile n. 255 del 25 novembre 2013 di approvazione del progetto di servizio, è stato approvato il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e i relativi schemi di contratto, e si è stabilito che all'affidamento del servizio si procedesse mediante una procedura graduale di valutazione in 3 (tre) Fasi ciascuna delle quali con aggiudicazione plurima, in applicazione dell'art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 e della Comunicazione della Commissione europea COM (2007) 799;
- e) con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 874 del 20 dicembre 2013 si è proceduto all'approvazione del bando e del relativo disciplinare di gara riguardante la procedura sopra indicata avente ad oggetto servizi di Ricerca e Sviluppo, inclusa la validazione e sperimentazione, funzionali alla realizzazione di “elementi prototipali finalizzati all'innovazione delle reti intelligenti (*smart grids*)” di seguito “Soluzione Innovativa” che consenta alla Regione Piemonte di ottimizzare le infrastrutture e diffondere i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, nonché gestire in modo intelligente le reti attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema (alimentazione, produzione, consumo);
- f) la predetta procedura come da *lex specialis* pubblicata è suddivisa in tre fasi: 1) Studio di fattibilità, 2) Progettazione tecnica, 3) Prototipazione, test e sperimentazione sul campo, rispetto alle quali gli operatori economici interessati dovevano presentare progetti di ricerca e sviluppo tali da determinare un'innovazione sostanziale che consenta di ottimizzare le infrastrutture e diffondere i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, nonché gestire in modo intelligente le reti attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema (alimentazione, produzione, consumo);

- g) la procedura di appalto pre-commerciale espletata è stata funzionale alla valutazione, in ottica comparativa, delle prestazioni, dei vantaggi e degli svantaggi di diverse soluzioni innovative concorrenti al fine di individuare le specifiche tecniche della Soluzione Innovativa più rispondente al fabbisogno formulato;
- h) la procedura di appalto pre-commerciale prevede uno schema di condivisione dei benefici tra la Regione Piemonte e le imprese partecipanti, in modo tale che tutte le Parti traggano vantaggio da un'attiva opera di commercializzazione e diffusione delle Soluzioni Innovative;
- i) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei servizi di Ricerca e Sviluppo a seguito dell'espletamento della Fase II ed ha quindi titolo per accedere alla Fase III di sviluppo prototipale, test e sperimentazione in un contesto operativo reale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (in seguito "Contratto"), alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- j) in data 10 luglio 2015 la Regione Piemonte, in ottemperanza al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ha convocato il Fornitore al fine di valutare elementi migliorativi attinenti a specifiche funzionali e prestazionali, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante e il Fornitore ha accettato le richieste migliorative della Stazione appaltante, secondo quanto riportato nel Verbale di chiusura della Fase II (Allegato A);
- k) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dalla restante documentazione di gara e dalla documentazione presentata definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dei servizi da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica dei servizi stessi e per la formulazione dell'offerta;
- l) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

di seguito, collettivamente, anche “le parti”;

ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – NORME REGOLATRICI

- 1) L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione; (iii) dalle norme della *lex specialis* di gara nelle parti applicabili; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore.
- 3) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, la Regione Piemonte da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
- 4) Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Verbale di chiusura della Fase II in data 10 luglio 2015 (Allegato A).
- 5) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo:
 - il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - lo Studio di fattibilità e la proposta di Business Plan presentati ai fini della partecipazione alla Fase I (per l’accesso alla Fase II);

- il Progetto tecnico, il Business Plan e l'Offerta economica presentati ai fini della partecipazione alla Fase III.

La suddetta documentazione si applica in tutte le parti che non risultino in contrasto con le disposizioni del presente Contratto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- 1) Nell'ambito del presente Contratto si intende per:
 - a. "contratto": il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b. "giorni": tutti i giorni del calendario, inclusi sabato, domenica e festività nazionali e locali;
 - c. "giorni lavorativi": i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festività nazionali e locali;
 - d. "importo contrattuale": l'importo del presente Contratto, pari all'importo di aggiudicazione della Fase III di Euro 496.000,00, Iva esclusa;
 - e. "Servizio": attività prototipali finalizzate a dimostrare su piccola scala come le reti intelligenti (*Smart Grids*) possano abilitare l'attivazione e la diffusione della mobilità elettrica attraverso la realizzazione di una diffusa rete "Intelligente" di infrastrutture di ricarica interoperabili. Il servizio dovrà consentire di testare costi-benefici delle tecnologie innovative utilizzabili dalla Pubblica Amministrazione per ricavare indicazioni utili all'elaborazione del quadro regolatorio in materia.

ART. 3 - OGGETTO

- 1) Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Piemonte alla realizzazione del Servizio di sviluppo sperimentale di elementi prototipali finalizzati a dimostrare su piccola scala come le reti intelligenti (*Smart Grids*) possano abilitare l'attivazione e la diffusione della mobilità elettrica, attraverso la realizzazione di una diffusa rete "Intelligente" di infrastrutture di ricarica integrate nella rete elettrica interoperabili, tutto come meglio specificato nei successivi commi e nei limiti dell'importo contrattuale.

- 2) Il Servizio dovrà necessariamente essere erogato secondo le modalità stabilite nel presente documento.
- 3) Il Servizio, in particolare, ha ad oggetto:
 - a) la realizzazione del prototipo secondo il progetto tecnico allegato al presente Contratto, così come integrato dall'Allegato "A";
 - b) il test e la sperimentazione del prototipo realizzato.
- 4) Il Servizio di prototipazione ha come obiettivo la realizzazione, ovvero la costruzione di uno od alcuni esemplari del dispositivo che resteranno di proprietà della Regione Piemonte.
- 5) Tale prototipo deve consentire di valutare eventuali limiti e problemi di industrializzazione del prodotto, oltre a dover essere rispondente alle specifiche tecniche descritte nel progetto tecnico allegato al presente Contratto, così come integrato dal richiamato Allegato "A". Sul prototipo verranno effettuate le attività di test e di sperimentazione con la finalità di misurare le reali prestazioni e funzioni, oltre che individuare eventuali deficienze di progetto, di tipo strutturale, ergonomico, funzionale, prestazionale. Il luogo prescelto per testare il prototipo è il living lab "ecoquartiere" Campidoglio, parcheggio di via Cibrario angolo via Piffetti, in Torino.

Con la finalità di verificarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza, l'usabilità e la provabilità nel contesto operativo reale, oltre che il grado di rispondenza dello stesso al progetto tecnico, l'attività di sperimentazione è finalizzata a misurare e valutare le prestazioni e funzionalità del prototipo in un contesto operativo reale, come descritto all'art. 5 del presente Contratto e all'art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

- 6) Il Fornitore si impegna ad erogare, per l'intero periodo di validità del presente Contratto, il Servizio e le prestazioni descritti nel presente Contratto.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1) Il presente Contratto è stato avviato in data 6 luglio 2015 a seguito della richiesta di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi della d.d. n. 432/A19110 del 6 luglio 2015. La sperimentazione del prototipo deve avere una durata di almeno 45 giorni a partire dalla prima parziale validazione positiva del prototipo

sancita dal “Primo Verbale di validazione del Prototipo” e dovrà essere conclusa entro il 15 novembre 2015. La sperimentazione minima prevista consente il pagamento del saldo ai sensi dell’art. 6 del presente contratto.

- 2) Come meglio dettagliato al successivo articolo 5, la validazione anche parziale del prototipo avviene con la firma del “Verbale di validazione del prototipo” da parte di una Commissione di Validazione.
- 3) L'appaltatore si impegna a proseguire la sperimentazione per 60 giorni oltre il termine del 15 novembre 2015; a garanzia della realizzazione di questa attività aggiuntiva la Regione Piemonte trattiene la cauzione definitiva di cui all’art. 12 del presente contratto, predisposta ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che verrà svincolata al termine di questo periodo di ulteriore sperimentazione.
- 4) È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

ART. 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VARIANTI

- 1) Il Fornitore si impegna all’osservanza puntuale di tutte le prescrizioni riportate nel presente Contratto.
- 2) Prima dell’avvio della sperimentazione in ambiente reale, la Commissione di validazione verificherà le parti di prototipo già realizzate e funzionanti, secondo il “Piano di lavoro del servizio” predisposto dal fornitore ed eventualmente integrato dalla Commissione stessa.
- 3) La Commissione di validazione valuterà, tramite appositi test, la funzionalità del prototipo presentato o di parti dello stesso, oltre che il grado di rispondenza al progetto tecnico. Nel caso di esito positivo dei predetti test, la Commissione di validazione procederà alla redazione di uno o più verbali.
- 4) La Commissione, valutate le prestazioni e le funzionalità del prototipo in ambiente reale, redigerà il “Verbale di validazione finale del prototipo”, concludendo in tal modo le attività della Fase III.
- 5) Ai fini della puntuale e migliore esecuzione del presente Contratto, la Regione Piemonte e il Fornitore istituiscono un Comitato paritetico così composto:

- per la Regione Piemonte dall'Arch. Edoardo Trossero e dall'Ing. Stefano Fava, rispettivamente funzionario e collaboratore del Settore Sviluppo Energetico sostenibile;
 - per il Fornitore dall'Ing. Mauro Moroni e dall'Ing. Remo Fagnani.
- 6) Al Comitato di cui al precedente comma è affidata ogni decisione inerente ad eventuali modificazioni del prototipo o del piano di sperimentazione derivante da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, ovvero da esigenze sopravvenute da parte della Regione Piemonte che non incidano però su elementi essenziali delle prestazioni dedotte nel Contratto.
- 7) Eventuali costi imprevisti derivanti da dette modificazioni saranno ad esclusivo carico del Fornitore e senza alcun onere economico aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E TEMPI DI EROGAZIONE

- 1) La Regione Piemonte, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) provvederà, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
- 2) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
- 3) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi per cause imputabili alla Regione Piemonte sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
- 4) La Regione Piemonte provvederà a pagare al Fornitore:
- a. un importo corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, dopo la stipula del presente Contratto e previa presentazione di un Piano di lavoro del servizio da presentarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del medesimo;
 - b. un importo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale all'ultimazione della struttura di sostegno dell'impianto fotovoltaico;

- c. un importo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale, a fronte della redazione del Verbale di validazione del prototipo (cfr. articolo 5, comma 3);
 - d. il restante 50% dell'importo contrattuale, a conclusione della sperimentazione in contesto reale, dopo la redazione del Verbale di validazione finale del prototipo (cfr. articolo 5, comma 4).
- 5) In caso di mancata validazione del prototipo o di mancata validazione dell'attività di sperimentazione, la Regione Piemonte si riserva di risolvere il presente Contratto ed escutere la relativa cauzione definitiva.
 - 6) Il corrispettivo dovuto, erogato come descritto al precedente comma 4, deve intendersi comprensivo della prestazione del Servizio e quindi di tutte le attività descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel presente atto e offerte in sede di gara, nonché di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal Contratto e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 - 7) Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del Servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.
 - 8) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
 - 9) Eventuali costi imprevisti derivanti dalle dette modificazioni saranno ad esclusivo carico del Fornitore e senza alcun onere economico aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1) Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.

136/2010 e ss.mm.ii., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:
- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 4;
 - b) si impegna a comunicare alla Regione Piemonte entro il termine perentorio di 7 giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - c) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, il **CIG** e il **CUP** relativi al presente Contratto;
 - d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
 - e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Regione Piemonte ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Torino, della notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche di uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

- 3) Le fatture saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese della Regione Piemonte, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, (omissis), intestato al Fornitore, presso CR CESENA, (omissis). In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG e il Codice unico di progetto (CUP) relativi al presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono stati comunicati alla Regione Piemonte in sede di stipula del presente Contratto, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 5) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, alla Regione Piemonte, ai sensi del successivo articolo 13, comma 3.
- 6) È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Regione Piemonte a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione Piemonte di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
- 7) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 118, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la Regione Piemonte si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 8) La Regione Piemonte verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese derivanti dal ripristino di eventuali danni causati al suolo pubblico (quali accertati dal Settore Parcheggi e Suolo della Città Metropolitana), le spese di pulizia del suolo derivanti dall'eventuale intervento straordinario dell' AMIAT cagionato dall'occupazione del suolo individuato per le attività in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni, a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
- 3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a prestare il Servizio oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara. In particolare il Fornitore si obbliga a:
 - manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione

Piemonte di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere al luogo prescelto per testare il prototipo nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso il luogo prescelto per testare il prototipo dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro svolto nel luogo prescelto, definendo con la Regione Piemonte le modalità e i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che il luogo prescelto continuerà ad essere utilizzato per la sua destinazione abituale dal personale e/o da terzi autorizzati e/o dall'utenza prevista;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dai suddetti soggetti, dalla Regione Piemonte e/o da terzi.

7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Piemonte, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ART. 9 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA

- 1) Il Fornitore si obbliga a consegnare il Report finale a conclusione della Fase III, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni del prototipo, da consegnare in formato cartaceo e digitale alla Regione Piemonte, al termine della sperimentazione.
- 2) La Regione Piemonte si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita reportistica richiesta al Fornitore, con le modalità e i termini che verranno indicati dalla Regione Piemonte.
- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati richiesti dalla Regione Piemonte, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 10 giorni dalla richiesta della Regione Piemonte.
- 4) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Piemonte che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

- 1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso i propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia

previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Il Fornitore si obbliga, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto, in ogni caso, salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- 5) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
- 6) Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni del presente articolo, si intende per soggetti dipendenti anche il personale che presta la propria opera professionale o lavorativa o di collaborazione a qualsiasi titolo per il Fornitore.
- 7) Il Fornitore prende atto ed accetta che il servizio di prototipazione oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Regione Piemonte, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura di realizzazione del prototipo che il committente ha richiesto in conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;

- b. fornire, su richiesta della Regione Piemonte ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dalla Regione Piemonte, ovvero da terzi da questa autorizzati;
- d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e. dimostrare, su richiesta della Regione Piemonte ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ART. 11 – PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali:

- 1) in caso di ritardo rispetto dei termini di cui all'art. 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 250,00.
- 2) In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui all'articolo 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 135,00 fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa e conforme alle prescrizioni predette.
- 3) La penale di cui al precedente comma si applica altresì nel caso di consegna della reportistica di cui all'articolo 9, con dati non completi o non corretti.
- 4) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni

stabilite; in tal caso la Regione Piemonte applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

- 5) Constatato l'inadempimento e/o il ritardo, la Regione Piemonte comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Regione Piemonte a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
- 6) La Regione Piemonte potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) La Regione Piemonte potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, la Regione Piemonte potrà risolvere il presente Contratto.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 9) In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salva per la Regione Piemonte la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.
- 10) Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione Piemonte per cause non imputabili al Fornitore.
- 11) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione Piemonte non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

ad esse spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della Regione Piemonte, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce:
 - i. tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti della Regione Piemonte e pertanto resta espressamente inteso che la Regione Piemonte ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
 - ii. la stipula del contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) qualora il prototipo oggetto del presente contratto sia validato.
- 2) La garanzia opera nei confronti della Regione Piemonte e a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
- 3) In ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione Piemonte.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Piemonte.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, la Regione Piemonte ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato

malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Regione Piemonte ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

- 2) La Regione Piemonte si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Contratto o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Piemonte procederà ad assegnare al Fornitore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.
- 3) In ogni caso la Regione Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R:
 - in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% dell'importo del Contratto;
 - qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno o più dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;

- in caso di gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- in caso di interruzione non motivata del servizio;
- in caso di inosservanza del divieto di cessione del contratto o di inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- in caso di divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
- in caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell'erogazione del servizio oggetto del Contratto;
- negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e la Regione Piemonte avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 4) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione Piemonte ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R). In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Piemonte al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 5) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione Piemonte si riserva di richiedere la ripetizione delle somme erogate qualora ne ricorrano le condizioni salvo il corrispettivo dovuto al Fornitore per i servizi già erogati.

- 6) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito di esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, ivi incluso il progetto, il prototipo e le migliorie eventualmente implementate in costanza di Contratto, sono attribuiti in via esclusiva alla Regione Piemonte.
- 7) Resta inteso che la Regione Piemonte si riserva di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 14 – RECESSO

E' facoltà del Committente recedere unilateralmente dal Contratto. In tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte di servizio prestata, escluso ogni risarcimento o indennizzo. La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso.

- 4) Resta inteso tra le parti che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per la Regione Piemonte e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 13.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 16 – SUBAPPALTO

- 1) Se è stato richiesto in sede di offerta, il subappalto è ammesso secondo le condizioni di cui all'articolo 118 del d.lgs. 163/2006. La Regione Piemonte non provvederà a corrispondere ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n.163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione Piemonte ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 13.

ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE DI TERZI

- 1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di apparecchiature o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare della Regione Piemonte dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Tale responsabilità si estende anche ad eventuali pretese di terzi che siano fondate su diritti diversi da quelli di proprietà industriale e intellettuale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti reali su beni materiali, diritti di credito, vincoli di indisponibilità.

- 2) Qualora sia promossa nei confronti della Regione Piemonte un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione Piemonte è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, intentata nei confronti della Regione Piemonte, la medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, richiedendo l'eventuale restituzione del corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.
- 4) In tutti i casi di risoluzione del Contratto, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito delle attività oggetto del presente Contratto saranno attribuiti in via esclusiva alla Regione Piemonte.

ART. 19 – RISERVATEZZA

- 1) I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia

dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b. che la Regione Piemonte abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare.

- 3) Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
- 4) È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicizzare l'incarico oggetto del presente Contratto e/o le prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Regione Piemonte; è fatta salva la possibilità di citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
- 5) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Piemonte ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 13, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Piemonte medesima.
- 6) Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.

ART. 20 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DERIVANTI DAL CONTRATTO

- 1) I diritti di proprietà intellettuale, intendendosi compresi in tale dicitura anche i diritti di proprietà industriale, il *copyright* e i diritti legati al *copyright*, ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito dell'ultimazione delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti al Fornitore nei limiti di quanto disciplinato nel Contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

- 2) I diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti dal presente Contratto, ivi incluso il progetto tecnico, il prototipo e le migliorie eventualmente implementate in costanza di Contratto, sono attribuiti in via esclusiva alla Regione Piemonte nei casi di:
 - a. risoluzione del presente Contratto,
 - b. mancata stipula del Contratto di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1) Prima della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha nominato un Responsabile del Servizio per l'esecuzione del presente Contratto, in qualità di referente nei confronti della Regione Piemonte che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
- 2) Qualora, nel corso della vigenza del presente Contratto, il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile sopraindicato, dovrà darne comunicazione scritta alla Regione Piemonte, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 22 e al responsabile del procedimento, con congruo anticipo.

ART. 22 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi degli articoli 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è individuato nella persona del Responsabile Unico del Procedimento.
- 2) Il D.E.C. verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile e, in particolare, fornisce parere sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

- 1) Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.
- 2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) Il Fornitore acconsente al trattamento dei dati personali inviati alla Regione Piemonte in fase di esecuzione del Contratto.
- 4) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 5) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e relativi allegati.
- 6) La Regione Piemonte tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la Regione Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore aggiudicatario.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Competitività del Sistema Regionale, con sede in Torino, Via Pisano n. 6. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: competitivita@regione.piemonte.it.
- 8) La Regione Piemonte e il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle

previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

- 9) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 10) La trasmissione dei dati dal Fornitore alla Regione Piemonte avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- 11) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 12) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 25 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, dell'importo di € , è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli del Settore Attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici.
- 2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 26 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

- 1) L'appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici (Allegato B).
- 2) L'appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
- 3) In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano regionale anticorruzione (misura 7.1.7), l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 27 – CLAUSOLA FINALE

- 1) Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante forma scritta.
- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo documento nel suo complesso.
- 3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione Piemonte non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti derivanti dalla sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

LA REGIONE PIEMONTE

Ing. Orazio GHIGO

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Ing. Mauro MORONI



POR - FESR 2007/13 - Asse III RETI E GENERAZIONE DIFFUSA

Piano d'Azione sull'Energia 2012/13, Linea d'Azione III.1 "sostenere l'innovazione nel campo della *clean economy*"

DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, UNIVERSITA' e SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita, 174 – 10152 Torino

*PROCEDURA DI APPALTO PRE-CONTRATTUALE EX ART. 19, COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS 163/06
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROTOTIPALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA
DIFFUSA RETE "INTELLIGENTE" DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA INTEROPERABILI*

VERBALE DELL'INCONTRO DI CUI ALL'ART. 8.3 DEL CAPITOLATO

Ai sensi dell'art. 8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Orazio Ghigo, il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Stefania Crotta, e i componenti della stessa Dott.ssa Annamaria Clinco, Arch. Edoardo Trossero e Arch. Luisa Abrigo, con la partecipazione della Dott.ssa Paola Soragni in qualità di Assistenza Tecnica della Direzione Competitività del Sistema regionale **il giorno 10 luglio 2015 alle ore 11.40**, previa convocazione della **società MORONI UNIPERSONALE S.r.L.**, effettuata in data 6 luglio 2015, si riuniscono presso la sede della Regione Piemonte sita in Torino, Corso Regina Margherita 174, in seduta riservata, al fine di:

- concordare con la società aggiudicataria la rimodulazione dei termini previsti per l'esecuzione del servizio, in considerazione della necessità di rispettare le tempistiche di spesa dettate dal POR FESR 2007 – 2013;
- valutare eventuali elementi migliorativi attinenti a specifiche funzionali e prestazionali, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante;
- concordare il sito per la sperimentazione.

Al termine del confronto si concorda:

- di modificare lo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 255 del 25 novembre 2013 e le ulteriori modifiche concordate, ivi compresi i seguenti aspetti tecnici:
 - in fase di realizzazione, nel caso in cui il Fornitore non riuscisse a garantire la connessione del prototipo alla rete elettrica e quindi la ricarica di circa 10 veicoli al giorno, predisporrà comunque la domanda di connessione da inoltrare al gestore di rete per verificarne i tempi e le modalità di allaccio;
 - la dimensione dell'impianto fotovoltaico sarà adattata all'area per la sperimentazione. Dato che l'area, sita all'angolo tra via Cibrario e Via Piffetti, è di forma triangolare con superficie lorda pari a 275 m² circa, non risulta idonea ad ospitare un impianto di potenza nominale pari a 25 kWp come indicato nell'offerta tecnica. Per massimizzare la potenza nominale dell'impianto il Fornitore utilizzerà innovativi pannelli fotovoltaici bifacciali tipo Megacell di potenza pari a 280Wp cadauno (maggiore della potenza di 250Wp indicata nell'offerta tecnica) al fine di compensare la variazione di potenza. Viene comunque garantita la

copertura del fabbisogno di energia elettrica da FER per almeno il 30% dell'energia totale erogata;

- non essendo possibile garantire l'utilizzo di batterie di seconda mano per la realizzazione dello storage, viene comunque garantita la realizzazione dello storage con batterie nuove;
- il prototipo sarà compatibile con i seguenti standard:

BIP (Biglietto Integrato Piemonte);

Portale GTT (Gruppo Torinese Trasporti);

Portale dell'Automobilista.

Tale compatibilità rimarrà comunque subordinata alla verifica tecnica di fattibilità con gli enti gestori dei servizi sopra descritti;

- la capacità delle batterie delle biciclette elettriche sarà di 360 Wh anziché 500 Wh;
 - l'auto elettrica per la sperimentazione verrà fornita con contratto di noleggio.
- di prevedere che la sperimentazione proseguirà dopo il 15 novembre 2015 per 60 giorni. Pertanto la cauzione sarà svincolata solo al termine di questo ulteriore periodo;
 - di individuare quale sito per la sperimentazione il living lab "ecoquartiere" Campidoglio, parcheggio di via Cibrario angolo via Piffetti. Comunque l'appaltatore si riserva di individuare un sito alternativo qualora non vengano rilasciate le autorizzazioni previste dalla legge nei tempi utili all'attuazione del cronoprogramma;
 - di dare atto che l'aggiudicatario presenterà nel più breve tempo possibile una proposta di rimodulazione del Gantt di sviluppo del servizio.

L'appaltatore consegna a mano i documenti anticipati inviati via PEC.

L'incontro si conclude alle ore 12.30.

Al termine dell'incontro l'Arch. Edoardo Trossero e l'Ing. Mauro Moroni e l'Ing. Federico Polenta effettueranno un sopralluogo presso il citato sito proposto per la sperimentazione.

Sono presenti per la Regione Piemonte:

Ing. Orazio Ghigo

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Stefania Crotta

Presidente della Commissione giudicatrice

Arch. Edoardo Trossero

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Dott.ssa Annamaria Clinco

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Arch. Luisa Abrigo

Collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Dott.ssa Paola Soragni

Assistenza tecnica della Direzione Competitività del Sistema regionale

Sono presenti per l'appaltatore:

Ing. Mauro Moroni

Ing. Federico Polenta



PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.